



COMUNE DI CONCA DELLA CAMPANIA

Medaglia di Bronzo al Merito Civile

PROVINCIA DI CASERTA

81044 – Via San Nicola snc
☎ 0823/92.32.21
☎ 0823/92.30.94
☎ Cod. fisc.: 83000540613
C.C. postale: 12032819

**COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE PER USO AMMINISTRATIVO E D'UFFICIO
DELLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N.26 DEL 30-04-2018**

Oggetto: Convenzione tra il Comune di Roccamonfina ed il Comune di Conca della Campania per l'utilizzo di personale per il servizio di Polizia Municipale - Approvazione -.

L'anno duemiladiciotto il giorno trenta del mese di aprile alle ore 16:10, nella Casa Comunale, convocata nei modi di legge, si è riunita la Giunta Comunale per deliberare sulle proposte contenute nell'ordine del giorno unito all'avviso di convocazione.

Dei Signori componenti della Giunta Comunale di questo Comune:

DI SALVO ALBERICO	SINDACO	P
AMATO CINZIA	ASS./VICESINDACO	A
MADDALENA MAURIZIO	ASSESSORE	P

ne risultano presenti n. 2 e assenti n. 1.

Assume la presidenza il Sig. ALBERICO DI SALVO in qualità di SINDACO assistito dal SEGRETARIO COMUNALE Dott.ssa LAURA SIMIOLI.

Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta Comunale ad esaminare e ad assumere le proprie determinazioni sulla proposta di deliberazione indicata in oggetto.

LA GIUNTA COMUNALE

- Vista la proposta di deliberazione dell'Area Amministrativa n. 37/2018 del 27/04/2018/Reg. gen. agli atti;

PREMESSO che è in servizio presso l'Ente n. 1 Vigile Urbano cat. C1 part time 30 ore settimanali;

-che il Comune di Roccamonfina ha chiesto di utilizzare in forma associata l'attività lavorativa della suddetta unità per dodici ore settimanali;

-che, a seguito dei colloqui intercorsi con i Sindaci di Roccamonfina e Marzano Appio, è intenzione dell'Ente provare, seppure in forma embrionale e sperimentale una gestione diversa del territorio ai fini della prevenzione della corruzione e coerentemente sia con quanto previsto dagli orientamenti ANAC sia con quanto previsto in materia di gestione associata delle funzioni fondamentali dei piccoli comuni;

-che ciò sarebbe possibile utilizzando in forma associata l'attività lavorativa dell'Assistente di P.M. Sig. Marco CAPEZZUTO per 12 ore settimanali cat. "C1";

-che in un'ottica di collaborazione intercomunale si intende andare incontro alle esigenze del Comune di Roccamonfina non recando il presente atto pregiudizio all'Ente;

-che è intenzione dell'Ente, con separato atto, provvedere ad integrare il servizio di P.M. in via temporanea e sperimentale con una unità per 12 ore settimanali onde consentire di procedere in due unità per le operazioni più delicate;

CONSIDERATO che:

- il servizio di polizia municipale è un servizio essenziale anche a causa della natura mista dello stesso tra compiti di polizia amministrativa, di P.S. e di P.G.;

- che l'Ente rispetta i parametri previsti dalla legge in materia di spesa di personale e in materia di pareggio di bilancio;

CONSIDERATO che, per la soluzione delle problematiche dell'Ente è possibile far ricorso alla disciplina contrattuale, introdotta dall'art. 14 del CCNL del 2004 del comparto Regioni ed Autonomie Locali, rubricato "*Personale utilizzato a tempo parziale e servizi in convenzione*", in base al quale gli enti locali, al fine di soddisfare la migliore realizzazione dei servizi istituzionali e di conseguire un'economica gestione delle risorse, possono utilizzare, con il consenso dei lavoratori interessati, personale assegnato da altri enti cui si applica il predetto contratto per periodi predeterminati e per una parte del tempo di lavoro d'obbligo mediante convenzione e previo assenso dell'Ente di appartenenza;

ATTESO che tale forma di convenzionamento non è da considerarsi forma di assunzione flessibile ai sensi dell'art. 9 comma 28 del D.L. n. 78/2010, convertito in L. n. 122/2010 e dell'art.4, comma 102, L. n. 183/2011;

VISTO il parere del Ministero dell'Interno del 2.02.2009 che chiarisce che la disciplina recata dall'art. 14 del CCNL del 22.01./2004, non si sostanzia quale nuova assunzione in quanto resta ferma l'unitarietà e l'unicità del rapporto di lavoro del dipendente con l'amministrazione di appartenenza, anche se il lavoratore svolge le proprie prestazioni a favore di due datori di lavoro, nell'ambito dell'orario d'obbligo settimanale, analogamente a quanto avviene nelle convenzioni tra enti per lo svolgimento associato di funzioni e servizi;

RICHIAMATO il parere n. 6/12/PAR della Corte dei Conti – Sezione Regionale di Controllo per la Toscana ed il parere n. 7/2012/PAR della Corte dei Conti – Sezione Regionale di Controllo per la Liguria, in cui si afferma che "le acquisizioni di personale in comando o distacco non possono formalmente essere annoverate tra le forme "a tempo determinato o con convenzioni ovvero con contratti di collaborazione coordinata e continuativa" il cui utilizzo è limitato dall'art. 9, comma 28, della L. 122/2010 citato", precisando inoltre che "la ratio della suddetta limitazione non va cercata nel proposito di ridurre il ricorso al comando o al distacco, che anzi incontrano il favore del legislatore in quanto perseguono una distribuzione efficiente del personale evitando un incremento della spesa pubblica globale, ma va cercata nella volontà di limitare la spesa connessa all'utilizzo delle forme di lavoro flessibile ivi elencate (sottoponendo le stesse ad uno specifico limite) che, al contrario di un comando o distacco, generano anche un incremento della spesa pubblica globale oltre che della spesa di personale del singolo ente locale";

RICHIAMATO, inoltre, il parere n. 223/2012/PAR della Corte dei Conti – Sezione Regionale di Controllo per il Piemonte, in cui si afferma "In conclusione, la Sezione ritiene che esulino dall'ambito di applicazione dell'art. 9 comma 28 del D.L. n. 78/2010 le prestazioni lavorative rese ai sensi dell'art. 14 del CCNL del Comparto Regioni – Enti locali del 21 gennaio 2004, nonché dell'art. 1 comma 557 della L. n. 311/2004 da dipendenti di amministrazioni locali a favore dei soggetti pubblici previsti nelle norme medesime.";

CONSIDERATO, pertanto, che la convenzione ai sensi del suddetto art. 14, senza attivare nuove assunzioni, non comporta l'ingresso di nuovo personale e favorisce legittimamente un migliore utilizzo delle risorse già in forza nel settore pubblico, nei limiti di un unico rapporto di lavoro a tempo pieno (vedasi ancora parere Corte dei Conti della Sezione Regionale di Controllo per il Piemonte n. 223/2012/Par.);

DATO ATTO che il suddetto articolo 14 consente tramite la convenzione di svolgere in piena legittimità lo svolgimento della prestazione lavorativa ordinaria a scavalco in due enti, per cui il dipendente interessato conduce un unico rapporto di lavoro per le 30 ore settimanali in parte nell'ente da cui dipende per il rapporto principale ed in parte nell'ente "a scavalco";

PRESO ATTO che, la convenzione deve disciplinare, tra l'altro, la durata del periodo di utilizzazione, il tempo di lavoro e la relativa articolazione tra l'ente di appartenenza e il comune utilizzatore, la ripartizione degli oneri finanziari e i conseguenti adempimenti reciproci, ogni altro aspetto ritenuto utile per una corretta gestione del rapporto di lavoro;

VISTA la nota prot. 5069 del 12/12/2017 con la quale il Comune di Roccamonfina chiedeva l'autorizzazione per l'utilizzo a tempo parziale del Sig. Marco CAPEZZUTO per 12 ore settimanali, ex art.14 CCNL del 2004;

RICHIAMATA la nota Prot. n. 473 del 24/01/2018 con la quale questo Ente, nella persona del Sindaco, autorizzava il Comune di Roccamonfina all'utilizzo a tempo parziale del dipendente Sig. Marco CAPUZZUTO;

VISTA l'ulteriore richiesta a firma del Sindaco del Comune di Roccamonfina acquisita agli atti con prot. n. 2036 del 20/04/2018;

VISTO il testo della Convenzione inviato dal Comune di Roccamonfina, formato da n. 9 articoli, che recepisce in modo esaustivo la disciplina per l'applicazione del predetto istituto contrattuale e le forme di ripartizione degli oneri finanziari del personale assegnato a tempo parziale presso questo ente, che si allega alla presente per formarne parte integrante e sostanziale;

RAVVISATA la necessità di approvare, pertanto, il suddetto schema di convenzione in applicazione delle disposizioni contrattuali vigenti per il personale dipendente degli enti locali ed in funzione delle esigenze organizzative richieste dalla struttura organizzativa dell'Ente;

RICHIAMATO l'orientamento applicativo dell'ARAN RAL670, secondo cui si ritiene che l'ipotesi disciplinata dall'art.14 del CCNL 22.01.2004 non sia da annoverare tra le competenze del Consiglio Comunale, in quanto la suddetta convenzione non è assimilabile alle convenzioni di cui all'art. 30 del D.Lgs.267/2000 e s.m.i ma costituisce un atto di gestione del rapporto di lavoro;

RICONOSCIUTA la competenza della Giunta Comunale di adottare il presente provvedimento;

ACQUISITI i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile, espressi dai Responsabili dei Servizi, ai sensi dell'art. 49, del D. Lgs. 267/2000 e s.m.i.;

VISTI:

- il D.Lgs. 18.08.2000 n. 267;
- lo Statuto dell'Ente;

Con votazione unanime favorevole, resa nei modi e forme di legge;

DELIBERA

1) La premessa forma parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

2) Di approvare lo schema di convenzione da sottoscrivere con il Comune di Roccamonfina (CE) redatto ai sensi dell'art. 14 del CCNL del 2004, per l'utilizzo in distacco e a tempo parziale del Sig. Marco CAPEZZUTO, dipendente di questo Ente, con la qualifica di Assistente di P.M. – Cat. "C" – Livello "C1", allegato alla presente deliberazione;

3) Di dare atto che l'utilizzo in distacco di cui sopra avverrà per un massimo di 12 ore settimanali, con decorrenza dalla firma della stessa e fino al 31/12/2018, eventualmente rinnovabile con ulteriore deliberazione dei due enti;

4) Di dare atto che la convenzione, conforme allo schema, (All. A) alla presente per formarne parte integrante e sostanziale, definirà la durata della stessa per un periodo determinato, il tempo di lavoro in assegnazione nel rispetto dell'orario settimanale d'obbligo, la ripartizione degli oneri finanziari tra i due Enti e tutti gli altri aspetti utili per regolare il corretto utilizzo del lavoratore;

5) Di autorizzare il Sindaco Responsabile del Servizio Amministrativo alla sottoscrizione dello schema di Convenzione sopra approvato;

6) che l'orario di lavoro di servizio presso il Comune di Roccamonfina risulterà da apposito verbale concordato tra le parti;

7) Successivamente, con ulteriore e separata votazione unanime favorevole, la presente deliberazione viene resa immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 co. 4 TUEL -.

2018 DELIBERA G.C. UTILIZZO CAPEZZUTO ART. 14 CCNL 2004

PARERE: Favorevole in ordine alla Regolarita' tecnica

Data: 30-04-2018	Il Responsabile del servizio F.to Sig. ALBERICO DI SALVO
------------------	--

PARERE: Favorevole in ordine alla Regolarita' contabile

Data: 30-04-2018	Il Responsabile del servizio F.to Sig. ALBERICO DI SALVO
------------------	--

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

IL SINDACO
f.to Sig. ALBERICO DI SALVO

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Dott.ssa LAURA SIMIOLI

È copia conforme all'originale.

Lì, 24-05-2018

F.to IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa LAURA SIMIOLI

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Responsabile delle pubblicazioni aventi effetto di pubblicità legale, visti gli atti di ufficio;

ATTESTA

che copia della presente deliberazione è stata pubblicata ai sensi dell'art.124 comma 1 del D. Lgs. 267/2000 in data odierna, per 15 giorni consecutivi nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art.32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n.69) ed è stata trasmessa in elenco ai capigruppo consiliari con nota n. 2508 del 24-05-2018 ai sensi dell'art.125, del D. Lgs. 267/2000.

Lì, 24-05-2018

IL MESSO COMUNALE
f.to CARMELA DI TOFANO

ESECUTIVITÀ

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio;

ATTESTA

Che la presente deliberazione viene pubblicata nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art.32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n.69) per 15 giorni consecutivi dal 24-05-2018 al 08-06-2018 ed è divenuta esecutiva,

ai sensi dell'art.134 della Legge 267/00, comma 4, per dichiarazione di immediata eseguibilità.

ai sensi dell'art.134, comma 3 della Legge n.267/00, dopo il decimo giorno dalla pubblicazione – Atto non soggetto a controllo preventivo di legittimità.

Lì, 24-05-2018

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Dott.ssa LAURA SIMIOLI